



AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA
PROVINCIA DI LECCE

**OGGETTO: LINEE GENERALI DI ORIENTAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
ATTIVITA' SCOLASTICHE NEL QUADRO DELLE MISURE DI CONTRASTO E
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19**

Gent.mo Dirigente,

causa le più diverse misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid19 messe in atto dalle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Lecce, alcune palesemente in contrasto con le indicazioni generali richiamate nel DPCM 4 marzo 2020, ci corre l'obbligo di rivolgere alle SS.LL. alcune doverose precisazioni circa quanto stabilito sia nel citato DPCM sia nella nota congiunta Miur riguardante la specificità delle Istituzioni Scolastiche.

A tal proposito rammentiamo alle SS.LL.

- che limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica;
- che i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- che spetta comunque al Dirigente Scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e le attività funzionali all'insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP) e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute ed esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;
- che nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la chiusura, sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali, già calendarizzate,

fino all'8 marzo 2020. Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la sospensione delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le assemblee mensili degli studenti, già calendarizzate fino all'8 marzo 2020 potranno essere posticipate ovvero effettuate con modalità telematiche o in presenza. Nel caso in cui dette riunioni si svolgano in presenza, andranno in ogni caso assicurate, in relazione all'entità dell'emergenza epidemiologica, misure precauzionali quali un adeguato distanziamento tra i partecipanti, avuto ovviamente riguardo alle diverse dimensioni dei predetti organi. In tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione che non sono ricomprese nelle precedenti fattispecie, le riunioni degli organi collegiali potranno essere posticipate, se già calendarizzate entro la data del 15 marzo 2020, ovvero effettuate con modalità che assicurino un adeguato distanziamento fra le persone, in considerazione del numero dei partecipanti.;

- che in regime di sospensione delle attività didattiche, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, salvo diverse disposizioni del dirigente scolastico, anche in riferimento alle forme di lavoro agile previste ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettera a) del DPCM 1 marzo 2020, è presente nelle sedi;
- che nelle istituzioni scolastiche oggetto di ordinanze di chiusura delle attività didattiche sono sospese fino al 15 marzo 2020 le iniziative, in presenza, di formazione e aggiornamento, i seminari e i convegni, destinati al personale della scuola. In tutte le altre istituzioni scolastiche tali iniziative sono sospese fino al 15 marzo 2020, fatta salva la possibilità di effettuazione in modalità telematica ovvero in presenza, garantendo un adeguato distanziamento, in considerazione del numero dei partecipanti.

Nonostante quanto prescritto dalle norme, in questi giorni si sta assistendo a provvedimenti dirigenziali palesemente in contrasto con esse, provvedimenti che vanno dalla richiesta ai docenti di essere presenti presso l'Istituzione Scolastica di servizio con apposizione della firma di presenza, alla convocazione di collegi o riunioni non precedentemente programmate per le motivazioni più disparate, alla richiesta di giustificazione della assenza a scuola così come alla assurda richiesta fatta al personale della scuola di **sanificazione** degli ambienti scolastici.

La normativa attuale prevede che:

- in periodo di sospensione delle attività didattiche il docente non è tenuto ad essere presente a scuola se non per attività già programmate e fatti salvi i livelli di salvaguardia della persona che devono comunque essere garantiti;
- non vi è obbligo di firma del registro elettronico in corrispondenza del normale orario di servizio in quanto la firma implica la presenza fisica degli alunni e del docente presso l'Istituzione Scolastica;
- Sono consentite riunioni di piccoli gruppi di personale docente finalizzate alla attivazione della didattica a distanza;
- Non è il personale collaboratore scolastico pur presente nella Istituzione Scolastica a dover effettuare la "sanificazione" degli ambienti. Ove questo fosse ritenuto dal Dirigente Scolastico un obbligo da parte del suddetto personale, il RLS insieme al D.S ed al R.S.P.P. sono tenuti alla variazione del DVR, alla fornitura di tutti i supporti necessari, nonché alla emissione di ordine di



servizio per richiedere una attività a nostro parere non dovuta perchè non presente nel mansionario del collaboratore scolastico.

Invitiamo dunque ad attenersi a quanto previsto dalla vigente normativa e diffidiamo le SS.LL. da mettere in atto comportamenti non conformi a quanto previsto e lesivi dei diritti del personale della scuola.

Confidando nella Sua collaborazione porgiamo

Distinti Saluti